

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE n.109 del 20/07/2000

Art.25 Comma 7 LR 34/92 - Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento in adeguamento al DPGR n.43/2000 di conformità.

(OMISSIS)

Viene sottoposta all'esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art.15 della legge 8 giugno 1990, n.142 che assegna alla Provincia funzioni di programmazione e pianificazione, e in particolare il compito di predisporre e adottare il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC).

VISTI gli artt.12 e 13 della legge regionale 5 agosto 1992, n.34, riguardanti, rispettivamente, i contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, e la loro attuazione ed efficacia.

VISTO l'art.25 della suddetta legge regionale che disciplina il procedimento di formazione e pubblicazione del PTC.

PREMESSO:

■ che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74 del 13.07.1998 è stato adottato lo Schema del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) costituito dai seguenti elaborati:

Note introduttive al P.T.C. e regole e criteri per la copianificazione;

1) Atlante della matrice socio - economica;

2) Atlante della matrice ambientale;

Atlante della matrice insediativo - infrastrutturale;

3.1) Atlante della mobilità e del trasporto pubblico locale;

Documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica.

■ Che ai sensi dell'art.25 comma 2 della L.R.34/92, lo Schema del PTC, dopo l'adozione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 80, supplemento n. 20 del 17.09.1998, e nello stesso giorno è stato depositato presso la Sede della Provincia, in tutti i Comuni della Provincia e in tutte le Comunità Montane della Provincia.

■ Che a seguito della predetta pubblicazione e deposito sono pervenute, in merito allo schema di PTC, n.17 osservazioni, di cui 13 entro il termine ultimo per la presentazione fissato al 16 novembre 1998 e 4 oltre il predetto termine.

■ Che nella seduta del 01.03.1999 la Conferenza Provinciale delle Autonomie ha espresso parere favorevole sullo schema di PTC adottato.

■ Che il Consiglio Provinciale con le deliberazioni n. 21 del 15.03.1999, n. 22 del 15.03.1999 e n. 24 del 18.03.1999 ha esaminato e deciso in merito a tutte le 17 osservazioni presentate, deliberando al contempo l'adozione definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge Regionale n. 34/92.

■ Che apportate le modifiche agli elaborati grafici e all'apparato analitico e normativo conseguenti all'accettazione di alcune delle osservazioni, in data 06.07.1999 questa Amministrazione Provinciale ha trasmesso il proprio Piano Territoriale di Coordinamento alla Giunta Regionale, per l'accertamento della conformità

al PPAR e al PIT e del rispetto delle normative statali e regionali in tema di programmazione socio - economica e territoriale, ai sensi del comma 5 dell'art. 25 della L.R. 34/92.

PRESO ATTO che, con nota prot. n.763 del 3 aprile 2000, il Presidente della Giunta Regionale, trasmetteva copia del proprio decreto n.43 del 27 marzo 2000, avente ad oggetto " L.R. 34/92 - art. 25, comma 6. Accertamento di conformità del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino", esprimendo tra l'altro "apprezzamento per l'impegno profuso dalla (nostra) Provincia nel dotarsi di un fondamentale strumento di pianificazione" e auspicando "che la positiva collaborazione istituzionale e tecnica tra Regione e Provincia sperimentata in questi anni possa proseguire, sia in fase di adeguamento del PTC ai rilievi espressi nel decreto in oggetto, sia per l'attuazione coordinata del PTC con il Piano di Inquadramento Territoriale regionale, approvato dal Consiglio regionale l'8.2.2000".

VISTO il contenuto del suddetto decreto n.43 del 27 marzo 2000 con il quale il Presidente della Giunta Regionale, decorsi duecentoquaranta giorni dalla trasmissione in Regione del Piano Territoriale di Coordinamento, in presenza del parere favorevole del Comitato Regionale per il Territorio espresso nella seduta del 22.12.1999, ha accertato, ai sensi dell'art.25 comma 6 della L.R.34/92, la conformità del piano territoriale di coordinamento subordinatamente all'adeguamento ad una serie di rilievi e criteri che qui di seguito si riportano così come contenuti nel decreto n.43/2000:

“

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di accertare la conformità del Piano Territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino al PPAR e al PIT ed il rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il parere favorevole, di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 6/92, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del servizio Programmazione;

DECRETA

A) E' accertato il rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale da parte del PTC della provincia di Pesaro e Urbino, subordinatamente all'adeguamento ai seguenti rilievi in sede di approvazione da parte della amministrazione provinciale:

Il testo del PTC dovrà essere opportunamente modificato, affinché esprima senza ambiguità che:

1) gli strumenti normativi di programmazione e pianificazione della Regione costituiscono il quadro di riferimento per l'attività di Pianificazione territoriale e urbanistica della Provincia;

2) i piani di settore, redatti a livello regionale secondo le forme consultive e concertative previste dalla L.R. 46/92, sono strumento di indirizzi e/o di direttive nei confronti del

PTC e della sua attuazione;

3)ferma restando l'autonomia della provincia nei casi di sua esclusiva competenza, gli accordi di copianificazione e concertazione, in materie di interesse sovraprovinciale, devono comunque attenersi alle "Disposizioni di attuazione" previste dal PIT.

B) E' accertata la conformità del PTC della provincia di Pesaro e Urbino al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), subordinatamente all'adeguamento ai seguenti rilievi in sede di approvazione da parte della amministrazione provinciale:

Al fine di stabilire con chiarezza il valore normativo dei documenti del piano e del rapporto con la strumentazione sovraordinata, va affermato che:

1)il PTC non può modificare né sostituire il PPAR, il quale rimane il quadro di riferimento normativo complessivo (anche per tutti i casi non esplicitamente richiamati dal PTC), prevalente su indirizzi del PTC eventualmente in contrasto;

2). l'adeguamento del PPAR è effettuato per mezzo dei PRG e pertanto le disposizioni del PTC assumono la funzione di indirizzo ai comuni responsabili dell'adeguamento del proprio PRG al PPAR;

3)relativamente ai corsi d'acqua e ai litorali marini, non si ritiene ammissibile la possibilità di variante al PPAR elaborata dal PTC; in questo caso andrà fatto esplicito riferimento alla necessità di coordinamento del PTC stesso ai piani di bacino previsti dalla L. 183/89;

4)per i settori di intervento non trattati dal PPAR, il PTC, nell'introdurre legittimamente propri indirizzi di tutela e di pianificazione in materia di natura ambientale, eviterà di utilizzare categorie normative proprie del PPAR (quali, ad es., tutela integrale e tutela orientata), in modo che le categorie normative utilizzate siano riconoscibili come indirizzi propri del PTC in materia di corretta pianificazione urbanistica;

5)in merito alle nuove aree floristiche individuate dal presente PTC, le norme di salvaguardia, anziché essere richiamate come estensione della norma della legge regionale 52/74, vanno considerate come un autonomo indirizzo di tutela del PTC nei confronti della pianificazione comunale;

6)dovranno essere stralciate le seguenti affermazioni del PTC, che appaiono in contrasto con le disposizioni di legge o con le norme del PPAR.

Piani urbanistici attuativi in aree a vincolo

A proposito di piani urbanistici attuativi in aree a vincolo il PTC propone la seguente prescrizione: "Per tutte le nuove trasformazioni urbanistiche interessanti aree sottoposte ai vincoli in questione e soggette a Piano Urbanistico Attuativo, subito dopo la sua prima adozione, due copie del suddetto piano debbono essere trasmesse alla Provincia affinché essa possa esprimere eventuali osservazioni di merito" (tav-1.B. "AREE A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE", Indirizzi normativi e gestionali).

Questa prescrizione appare in contrasto con la procedura fissata dalla LR 34/92 (art. 4, c. 4) che attribuisce la competenza dell'approvazione ai comuni. Può eventualmente valere come pratica consensuale anziché come procedura obbligatoria.

Compensazione ambientale

A proposito della "compensazione ambientale", introdotta nella legislazione regionale dalla LR 71/97 il PTC propone la seguente norma: "viene riconosciuta la possibilità di

derogare dalla tutela integrale attraverso l'attivazione di interventi di "compensazione ambientale" così come definiti ai punti 4 e 5 dell'art. 6 della vigente legge 71/97 di disciplina delle attività estrattive e sempre comunque previa procedura di verifica di compatibilità ambientale da assoggettare a parere preventivo dell'Amministrazione Provinciale" (3.B DEMAMIO FORESTALE E AREE FLORISTICHE).

Questa norma appare in contrasto con la ratio dell'art. 6 della LR 71/97 c. 4, che introduce la compensazione ambientale relativamente alla coltivazione di cave in boschi a ceduo o costituiti da essenze non autoctone ("4. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati interventi di compensazione ambientale"). La stessa legge esclude la possibilità di coltivazione di cave in aree sottoposte a vincolo di tutela integrale.

Va quindi stralciata la possibilità di attivare pratiche di compensazione ambientale in aree sottoposte a tutela integrale.

Aree urbanizzate

Il PTC propone di modificare la definizione di aree urbanizzate del PPAR: "Ci preme proporre una definizione di AREE URBANIZZATE un po' più estensiva e reale di quella definita all'art. 27 del PPAR ritenendo tali anche quelle aree già fornite di tutte le opere di urbanizzazione primaria e site in adiacenza di aree già edificate o centri abitati, in modo da ritenerle a pieno titolo esenti dalle norme e dalle prescrizioni provvisorie di PPAR".

Questa norma appare come una variante al PPAR e quindi non ammissibile.

C) E' accertata la conformità del PTC della provincia di Pesaro e Urbino al Piano di Inquadramento Territoriale regionale (PIT), subordinatamente all'adeguamento ai seguenti rilievi, in sede di approvazione da parte della amministrazione provinciale:

1)Il PTC dovrà fare esplicito riferimento al PIT approvato dalla Regione Marche come disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico- sociale della comunità regionale cui il PTC, quale piano di livello infraregionale, si impegna ad un progressivo adeguamento e coordinamento, secondo quanto previsto dal PIT, in particolare al punto "Direttive di accordo con i Piani territoriali di coordinamento".

2)Il PTC dovrà rinviare decisioni in merito all'arretramento dell'autostrada ad approfondimenti di fattibilità, attualmente non disponibili, ai quali concorrano la Regione e le Province interessate, coerentemente con la impostazione del Corridoio Adriatico, pur confermando la individuazione di una fascia territoriale di salvaguardia, per non precludere la necessaria disponibilità di suolo per la futura eventuale realizzazione di infrastrutture.

3)E' necessario, inoltre, che il PTC assuma soluzioni qualificate nel breve periodo, anche in coordinamento con iniziative locali di rilevanza sovracomunale, atte a ridurre la pressione del traffico di attraversamento dei centri urbani costieri più rilevanti.

4)Il PTC, in coerenza con il documento di trasferimento alle regioni di competenze in materia di viabilità, dovrà classificare la SS 16 come strada di interesse nazionale.

5)Il PTC dovrà classificare la SP 30 Montelabbate in coerenza con il documento di trasferimento alle regioni di competenze in materia di viabilità e con il PIT.

6)Il PTC dovrà prendere in considerazione, anche sulla

scorta di quanto previsto come scelta strategica dal PIT e dal PRT regionale, lo sviluppo ed il potenziamento della rete ferroviaria per il collegamento delle aree interne alla direttrice costiera e tra quest'ultima, in località Pesaro-Fano, e la trasversale Falconara-Orte, e la sua connessione con la linea ferroviaria Pergola-Fabriano.

7) Il PTC dovrà assumere la rete ambientale nonché i cantieri progettuali definiti dal PIT, eventualmente integrati da proposte di interesse provinciale, sia come riferimento di coerenza per le azioni di competenza provinciale sia come indicazione di approfondimento ai comuni in fase di redazione degli strumenti urbanistici.

D) Il PTC dovrà, inoltre, in sede di approvazione da parte della amministrazione provinciale, esprimere impegno di accoglimento delle seguenti indicazioni:

1) Il PTC procederà alla verifica degli ambienti locali proposti dal PIT, nell'ambito della attuazione del PTC, da effettuarsi entro un periodo di 12 mesi dalla approvazione del PTC stesso.

2) Il PTC procederà, per quanto di propria competenza, alla applicazione ed all'arricchimento della rete ambientale nell'ambito della attuazione del PTC, da effettuarsi entro un periodo di 12 mesi dalla approvazione del PTC stesso.

I rilievi e le indicazioni dovranno essere recepiti sia come dispositivo generale nei documenti metodologici del PTC sia come modificazione di ciascuno dei punti dei documenti e degli atlanti del PTC ove si verifichi la necessità di tale adeguamento al rilievo o all'indicazione espressi.

La richiesta di stralcio dovrà essere rispettata mediante gli opportuni stralci del testo specificamente richiamato.

Una copia completa di allegati del PTC adeguato sulla base dei rilievi e delle indicazioni sopraesposti ed approvato dalla Provincia dovrà essere trasmesso alla Regione Marche.

..OMISSIS ..."

VISTO E CONDIVISO il documento istruttorio del servizio urbanistica e pianificazione territoriale di questa amministrazione, avente ad oggetto "D.P.G.R. n. 43 del 27.03.2000 - accertamento di conformità del ptc da parte della regione marche - art. 25 l.r. 34/92 - valutazioni del servizio urbanistica - pianificazione territoriale e proposta di recepimento"; documento che è allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione.

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Territoriale di Coordinamento adeguandosi ai rilievi e alle indicazioni di cui al D.P.G.R. n.43 del 27 marzo 2000 riportato in narrativa, secondo la proposta di recepimento contenuta nel documento istruttorio del Servizio Urbanistica - Pianificazione Territoriale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Visto il parere di cui all'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla sola regolarità tecnica (non comportando il presente atto alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata), espresso dal funzionario del Servizio Urbanistica-Pianificazione-Territoriale Ing. Mauro Moretti.

Visto il parere favorevole espresso dalla VIII Commissione Consiliare nella riunione del 19.07.2000;

Visto l'art. 32 comma 2 lett.b) della legge 8.6.1990, n. 142.

DELIBERA

I) di approvare, ai sensi dell'art.25 comma 7 della legge regionale 5 agosto 1992 n.34, il Piano Territoriale di Coordinamento - adottato definitivamente con deliberazioni consiliari n.21/1999, n.22/1999 e n.24/1999 - in adeguamento, secondo la proposta di recepimento di cui al documento istruttorio del Servizio Urbanistica - Pianificazione Territoriale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai rilievi e alle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.43 del 27 marzo 2000 che ne ha accertato la conformità.

II) Di dare atto che gli elaborati costitutivi del Piano Territoriale di Coordinamento sono i seguenti:

0) Note introduttive al P.T.C. e regole e criteri per la copianificazione;

1) Atlante della matrice socio - economica;

2) Atlante della matrice ambientale;

Atlante della matrice insediativo - infrastrutturale;

3.1) Atlante della mobilità e del trasporto pubblico locale;

Documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica.

III) Di dare mandato agli uffici di introdurre negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento le modifiche conseguenti ai rilievi e alle indicazioni di cui al D.P.G.R. n.43 del 27 marzo 2000 così come recepite nel citato documento istruttorio allegato alla presente deliberazione.

IV) Di dare mandato agli uffici di provvedere, successivamente, all'invio di una copia del piano territoriale di coordinamento alla Regione Marche, e al suo deposito e pubblicazione ai sensi dell'art.25 comma 7 della L.R.34/92.

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l'assistenza degli scrutatori, sono i seguenti:

Consiglieri presenti:n. 29

Consiglieri votanti:n. 29

Consiglieri favorevoli:n. 20

Consiglieri contrari:n. 9

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art.25 comma 7 della legge regionale 5 agosto 1992 n.34, il Piano Territoriale di Coordinamento - adottato definitivamente con deliberazioni consiliari n.21/1999, n.22/1999 e n.24/1999 in adeguamento, secondo la proposta di recepimento di cui al documento istruttorio del Servizio Urbanistica - Pianificazione Territoriale allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai rilievi e alle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.43 del 27 marzo 2000 che ne ha accertato la conformità.

2) Di dare atto che gli elaborati costitutivi del Piano Territoriale di Coordinamento sono i seguenti:

0) Note introduttive al P.T.C. e regole e criteri per la copianificazione;

1) Atlante della matrice socio - economica;

- 2) Atlante della matrice ambientale;
- 3) Atlante della matrice insediativo - infrastrutturale;
 - 3.1) Atlante della mobilità e del trasporto pubblico locale;
- 4) Documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica.

3) Di dare mandato agli uffici di introdurre negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento le modifiche conseguenti ai rilievi e alle indicazioni di cui al D.P.G.R. n.43 del 27 marzo 2000 così come recepite nel citato documento istruttorio allegato alla presente deliberazione.

4) Di dare mandato agli uffici di provvedere, successivamente, all'invio di una copia del piano territoriale di coordinamento alla Regione Marche, e al suo deposito e pubblicazione ai sensi dell'art.25 comma 7 della L.R.34/92.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE n.109 del 20/07/2000

Valutazioni del Servizio Urbanistica-Pianificazione Territoriale e proposta di recepimento in merito ai contenuti del D.P.G.R. n.43 del 27/03/2000 relativo all'accertamento della conformità del Piano Territoriale di Coordinamento adottato con delibere di C.P. n.21/99, 22/99 e 24/99 al PPAR e al PIT e del rispetto delle normative Statali e Regionali in tema di Programmazione Socio-economica e Territoriale, ai sensi del comma 5 dell'art.25 della L.R. 34/92 (Progetto n.4 - PEG 2000)

1. PREMESSA

Con delibera di C.P. n. 74 del 13.07.1998 è stato adottato lo Schema di Piano Territoriale di Coordinamento costituito dai seguenti elaborati:

- 0) Note introduttive al P.T.C. e regole e criteri per la copianificazione;
- 1) Atlante della matrice socio - economica;
- 2) Atlante della matrice ambientale;
- 3) Atlante della matrice insediativo - infrastrutturale;
 - 3.1) Atlante della mobilità e del trasporto pubblico locale;
- 4) Documento di indirizzi in materia di pianificazione urbanistica.

Lo Schema di P.T.C. è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 80, supplemento n. 20 del 17.09.1998 e nello stesso giorno è stato depositato presso la Sede della Provincia, in tutti i Comuni della Provincia e in tutte le Comunità Montane della Provincia per sessanta giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 25 della L.R. 34/92.

Lo Schema di P.T.C. è stato inoltre trasmesso alla Conferenza Provinciale delle Autonomie per il parere prescritto dall'art. 25, comma 3, della Legge Regionale n. 34/92 che è stato espresso nella seduta del 01.03.1999.

Allo Schema di PTC adottato sono state presentate 17 osservazioni, di cui tredici nei termini e quattro fuori termine.

Il Consiglio Provinciale con le delibere n. 21 del 15.03.1999, n. 22 del 15.03.1999 e n. 24 del 18.03.1999 ha controdedotto alle osservazioni presentate, deliberando al contempo l'adozione definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi dell'art. 25, comma 4, della Legge Regionale n. 34/92.

Apportate le modifiche agli elaborati grafici e all'apparato analitico e normativo conseguenti all'accettazione di alcune delle osservazioni sopra ricordate, in data 06.07.1999, la Provincia di Pesaro e Urbino ha trasmesso il proprio Piano Territoriale di Coordinamento alla Giunta Regionale, per l'accertamento della conformità al PPAR e al PIT e del rispetto delle normative statali e regionali in tema di programmazione socio - economica e territoriale, ai sensi del comma 5 dell'art. 25 della L.R. 34/92.

Il Presidente della Giunta Regionale, decorsi duecentoquaranta giorni dalla trasmissione in Regione del Piano Territoriale di Coordinamento, in presenza del parere favorevole del Comitato Regionale per il Territorio espresso nella seduta n. 69 del 22.12.1999, con decreto n. 43 del 27.03.2000, ha accertato la conformità del P.T.C. ai sensi del comma 5 dell'art. 25

della L.R. 34/92, subordinandola all'adeguamento ad alcuni rilievi.

2. ESAME DEI RILIEVI REGIONALI E PROPOSTE DI RECEPIMENTO NEL PTC

2.0 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il parere istruttorio, allegato al decreto presidenziale n. 43 del 27.03.2000 che ha accertato la conformità del P.T.C. secondo quanto previsto dalla L.R. 34/92, contiene un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dall'Amministrazione riconoscendo **"...la qualità culturale e scientifica del PTC della Provincia di Pesaro e Urbino, ispirato alle moderne concezioni di pianificazione e coerente con l'impostazione metodologica del PIT. Primo tra i piani provinciali ad essere ammesso alla valutazione regionale, contribuisce in maniera significativa all'avvio del nuovo sistema di pianificazione del territorio delle Marche..."**.

La conformità del P.T.C., pur accertata sia nella forma che nella sostanza, è comunque subordinata all'adeguamento a tre tipologie di rilievi relativi nell'ordine:

al rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio - economica e territoriale;

alla conformità al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR);

alla conformità al Piano di Inquadramento Territoriale regionale (PIT);

inoltre nel decreto di approvazione si indica che il PTC in sede di approvazione da parte della Amministrazione Provinciale, dovrà esprimere impegno di approfondire alcuni tematismi sempre del Piano di Inquadramento Territoriale regionale.

In ciascuno dei paragrafi che seguono sono integralmente riportati i rilievi contenuti nel decreto presidenziale di approvazione suddivisi per tipologia, nonché le valutazioni e le proposte di recepimento nel P.T.C. del Servizio Urbanistica - Pianificazione Territoriale.

Prima di esaminare nel dettaglio i rilievi contenuti nel D.P.G.R., appare opportuno fare le seguenti precisazioni relativamente sia all'iter di formazione del PIT e del PTC, sia al rapporto di positiva collaborazione sviluppatosi nel periodo di redazione dei rispettivi strumenti fra i nostri Uffici e quelli del Servizio Programmazione della Regione Marche..

Il Piano d'Inquadramento Territoriale Regionale è stato adottato il 14.12.1998 e pubblicato sul supplemento n. 1 del B.U.R. n.7 del 28.01.1999, ovvero sei mesi e mezzo dopo l'adozione del P.T.C. della Provincia di Pesaro e Urbino avvenuta il 13.07.1998 e quattro mesi e mezzo dopo la sua pubblicazione nel supplemento n. 20 del B.U.R. n. 80 del 17.09.1998. Inoltre il Piano d'Inquadramento Territoriale Regionale è stato approvato definitivamente il 08.02.2000 e pubblicato sul supplemento n. 16 del B.U.R. n. 35 del 30.03.2000, ovvero oltre un anno dopo l'adozione definitiva del P.T.C. avvenuta il 18.03.1999, quasi dieci mesi dopo la trasmissione del Piano Provinciale in Regione avvenuta il 06.07.1999, tre giorni dopo il D.P.R.G. che accerta la conformità del P.T.C. ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 34/92.

Nonostante tali sfasature temporali, il costante confronto promosso dalla Regione sin dall'avvio della redazione del

P.I.T., ha permesso di verificare i contenuti e le scelte più significative dei rispettivi Piani (P.I.T. e P.T.C.) già in corso d'opera, cosicché, nonostante i tempi di redazione diversi e i diversi percorsi metodologici, si è potuti addivenire alla definizione di due strumenti fondamentalmente complementari e fra di loro conformi.

Inoltre è da evidenziare che la Regione stessa e le quattro Province marchigiane hanno ritenuto essere un valore quello di percorrere ciascuna autentici ed originali percorsi metodologici nell'elaborazione dei rispettivi strumenti, dando quindi spazio ad una interessante sperimentazione che costituirà sicuro momento di crescita complessiva sulle tematiche della Pianificazione Territoriale e sul rapporto fra i vari Enti che dovrà sempre più ispirarsi ai principi della concertazione e della sussidiarietà.

Sia il P.I.T. regionale che il P.T.C. della nostra Provincia si sono entrambi ispirati a tali fondamentali concetti, sviluppando conseguentemente metodiche redazionali che tendessero ad ascoltare al massimo una loro attuazione per "accordi condivisi" all'interno di quadri di riferimento finalizzati essenzialmente a poter verificare e valutare le "compatibilità degli stessi".

Di fatto il modo di procedere instaurato sia dalla Regione che dalla nostra Provincia ha permesso di conseguire un primo importantissimo risultato che è quello di uscire dalla logica dei "piani gerarchici a cascata" per inserirsi in quella più propria dei "Piani del e per il confronto".

Concludendo queste brevi ma necessarie considerazioni, è doveroso un apprezzamento per la collaborazione e disponibilità costantemente testimoniate sia dall'Arch. Paola Ciabotti dirigente responsabile del P.I.T. che del Prof. Alberto Clementi consulente del P.I.T. stesso.

2.1 RISPETTO DELLE NORMATIVE E DEGLI INDIRIZZI STATALI E REGIONALI IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E TERRITORIALE DA PARTE DEL PTC DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Per quanto concerne il rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio - economica e territoriale da parte del PTC della provincia di Pesaro e Urbino, il decreto di approvazione alla lettera A) afferma che:

Il testo del PTC dovrà essere opportunamente modificato, affinché esprima senza ambiguità che:

gli strumenti normativi di programmazione e pianificazione della Regione costituiscono il quadro di riferimento per l'attività di Pianificazione territoriale e urbanistica della Provincia;

i piani di settore, redatti a livello regionale secondo le forme consultive e concertative previste dalla L.R. 46/92, sono strumento di indirizzi e/o di direttive nei confronti del PTC e della sua attuazione;

ferma restando l'autonomia della provincia nei casi di sua esclusiva competenza, gli accordi di copianificazione e concertazione, in materie di interesse sovraprovinciale, devono comunque attenersi alle "Disposizioni di attuazione" previste dal PIT.

In merito al punto 1 della lettera A) del decreto di approvazione si fa semplicemente osservare che i rilievi regionali sono dovuti probabilmente ad una svista poiché quanto richiesto dalla Regione Marche è già chiaramente esplicitato nell'art. 1 "Riferimenti ispiratori" dell'elaborato

0 – “Regole e criteri per la copianificazione” che di seguito si riporta integralmente:

“Il P.T.C. della Provincia di Pesaro e Urbino modella il proprio quadro di indirizzo sulla base dei contenuti della legislazione regionale in materia di Programmazione e Pianificazione Territoriale, L.R. 34/92 e L.R. 46/92 e delle disposizioni della legge 142/90, nonché delle leggi di riforma n. 59/97 e n. 127/97 che tendono a valorizzare, nell’ambito dei processi pianificatori, moduli procedurali improntati al modello della cooperazione sussidiaria”.

Evidenziato quanto sopra **si ritiene che non sia necessario modificare gli elaborati del P.T.C. in considerazione del fatto che quanto richiesto dal decreto di approvazione è già contenuto nel Piano Provinciale.**

In merito al punto 2 della lettera A) del decreto di approvazione, per quanto riguarda la pianificazione di settore di cui all’art. 7 della L.R. 46/92, si deve osservare che la strada indicata dal P.T.C. della Provincia di Pesaro e Urbino appare corretta, in quanto tra la stessa e la pianificazione territoriale il rapporto non è esclusivamente di tipo gerarchico, ma rimanda anche a forme di interazione e di interscambio; infatti se da un lato è vero che i piani regionali di settore definiscono specifici interventi attuativi del P.R.S. e come tali i rapporti con il P.T.C. sono definiti dal citato art. 1 “Riferimenti ispiratori” dell’elaborato 0 – “Regole e criteri per la copianificazione”, che, come ricordato, dispone che il Piano Provinciale si adegui agli stessi, d’altro lato le leggi che disciplinano i vari piani regionali di settore talvolta danno indicazione affinché gli stessi siano coerenti con i P.T.C. e pertanto possano essere considerati come strumenti di attuazione dei Piani Territoriali di Coordinamento così come sancito dall’art. 7 dell’elaborato 0 – “Regole e criteri per la copianificazione”. A tal proposito si fa osservare che ad esempio l’art. 7 della L.R. 71/97 sulle attività estrattive al comma 1 afferma che il P.P.A.E. “... è approvato dal Consiglio provinciale, in coerenza al Piano territoriale di coordinamento se adottato...”, invertendo di fatto il rapporto gerarchico tra gli strumenti.

Evidenziato quanto sopra, pur ribadendo che quanto richiesto dal D.P.G.R. è di fatto già presente nel Piano Provinciale, al fine di evitare possibili fraintendimenti e di conformarsi comunque al dettame della Regione, **si propone di aggiungere al punto 1 “Riferimenti ispiratori” dell’elaborato 0 – “Regole e criteri per la copianificazione” il seguente comma:**

<<Per quanto riguarda i Piani di Settore Regionali si precisa che gli stessi, qualora lo prevedano esplicitamente, sono prevalenti sulle disposizione del presente P.T.C...>>

In relazione al punto 3 della lettera A) del decreto di approvazione si ritiene che l’indicazione Regionale debba ritenersi come una volontà di rafforzare quanto già contenuto nel citato art. 1 “Riferimenti ispiratori” dell’elaborato 0 – “Regole e criteri per la copianificazione” (il PIT, come sappiamo, è infatti uno degli strumenti di Pianificazione previsti dalla L.R. 34/92) facendo esplicito riferimento anche al Piano d’inquadramento territoriale così come già fatto per P.P.A.R., Piani di Bacino e Piani di Settore.

In virtù di quanto sopra evidenziato, **tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel punto 1 della lettera C) del decreto di approvazione per il quale valgono le stesse**

considerazioni di merito svolte per le indicazioni contenute nel punto 3 della lettera A) del decreto di approvazione, tenuto conto inoltre delle indicazioni contenute nel punto 7 della lettera C) del decreto di approvazione, si propone pertanto di aggiungere all’elaborato 0 – “Regole e criteri per la copianificazione” il seguente punto 12 bis:

“Rapporto del P.T.C. con il P.I.T.”

<<Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pesaro e Urbino fa riferimento al PIT approvato dalla Regione Marche come disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico - sociale della comunità regionale cui il PTC, quale piano di livello infraregionale, si impegna ad un progressivo adeguamento e coordinamento, secondo quanto previsto dal PIT, in particolare al punto “Direttive di raccordo con i Piani territoriali di coordinamento”.

Ferma restando l’autonomia della Provincia nei casi di sua esclusiva competenza, gli accordi di copianificazione e concertazione, in materie di interesse sovraprovinciale, devono comunque attenersi alle “Disposizioni di attuazione” previste dal PIT.

Il PTC assume la rete ambientale nonché i cantieri progettuali definiti dal PIT sia come riferimento di coerenza per le azioni di competenza provinciale, sia come indicazione di approfondimento ai comuni in fase di redazione degli strumenti urbanistici, alle Comunità Montane in fase di redazione dei propri strumenti di pianificazione e programmazione e ai Piani di Settore, anche secondo quanto previsto dai punti 7 e 11 del presente documento.>>

2.2 CONFORMITÀ DEL PTC DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO AL PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE (PPAR)

Per quanto riguarda la conformità del PTC della Provincia di Pesaro e Urbino al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), il decreto di approvazione alla lettera B) sostiene che:

Al fine di stabilire con chiarezza il valore normativo dei documenti del piano e del rapporto con la strumentazione sovraordinata, va affermato che:

il PTC non può modificare né sostituire il PPAR, il quale rimane il quadro di riferimento normativo complessivo (anche per tutti i casi non esplicitamente richiamati dal PTC), prevalente su indirizzi del PTC eventualmente in contrasto;

l’adeguamento del PPAR è effettuato per mezzo dei PRG e pertanto le disposizioni del PTC assumono la funzione di indirizzo ai comuni responsabili dell’adeguamento del proprio PRG al PPAR;

relativamente ai corsi d’acqua e ai litorali marini, non si ritiene ammissibile la possibilità di variante al PPAR elaborata dal PTC; in questo caso andrà fatto esplicito riferimento alla necessità di coordinamento del PTC stesso ai piani di bacino previsti dalla L. 183/89;

per i settori di intervento non trattati dal PPAR, il PTC, nell’introdurre legittimamente propri indirizzi di tutela e di pianificazione in materia di natura ambientale, eviterà di utilizzare categorie normative proprie del PPAR (quali, ad es., tutela integrale e tutela orientata), in modo che le categorie normative utilizzate siano riconoscibili come

indirizzi propri del PTC in materia di corretta pianificazione urbanistica;

in merito alle nuove aree floristiche individuate dal presente PTC, le norme di salvaguardia, anziché essere richiamate come estensione della norma della legge regionale 52/74, vanno considerate come un autonomo indirizzo di tutela del PTC nei confronti della pianificazione comunale;

dovranno essere stralciate le seguenti affermazioni del PTC, che appaiono in contrasto con le disposizioni di legge o con le norme del PPAR.

Piani urbanistici attuativi in aree a vincolo

A proposito di piani urbanistici attuativi in aree a vincolo il PTC propone la seguente prescrizione: "Per tutte le nuove trasformazioni urbanistiche interessanti aree sottoposte ai vincoli in questione e soggette a Piano Urbanistico Attuativo, subito dopo la sua prima adozione, due copie del suddetto piano debbono essere trasmesse alla Provincia affinché essa possa esprimere eventuali osservazioni di merito" (tav-I.B. "AREE A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE", *Indirizzi normativi e gestionali*).

Questa prescrizione appare in contrasto con la procedura fissata dalla LR 34/92 (art.4, c. 4) che attribuisce la competenza dell'approvazione ai comuni. Può eventualmente valere come pratica consensuale anziché come procedura obbligatoria.

Compensazione ambientale

A proposito della "compensazione ambientale", introdotta nella legislazione regionale dalla LR 71/97 il PTC propone la seguente norma: "viene riconosciuta la possibilità di derogare dalla tutela integrale attraverso l'attivazione di interventi di "compensazione ambientale" così come definiti ai punti 4 e 5 dell'art.6 della vigente legge 71/97 di disciplina delle attività estrattive e sempre comunque previa procedura di verifica di compatibilità ambientale da assoggettare a parere preventivo dell'Amministrazione Provinciale" (3.B DEMANIO FORESTALE E AREE FLORISTICHE). Questa norma appare in contrasto con la ratio dell'art.6 della LR 71/97 c.4, che introduce la compensazione ambientale relativamente alla coltivazione di cave in boschi a ceduo o costituiti da essenze non autoctone ("4. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati interventi di compensazione ambientale"). La stessa legge esclude la possibilità di coltivazione di cave in aree sottoposte a vincolo di tutela integrale.

Va quindi stralciata la possibilità di attivare pratiche di compensazione ambientale in aree sottoposte a tutela integrale.

Aree urbanizzate

Il PTC propone di modificare la definizione di aree urbanizzate del PPAR: "Ci preme proporre una definizione di AREE URBANIZZATE un po' più estensiva e reale di quella definita all'art.27 del PPAR ritenendo tali anche quelle aree già fornite di tutte le opere di urbanizzazione primaria e site in adiacenza di aree già edificate o centri abitati, in modo da ritenerle a pieno titolo esenti dalle norme e dalle prescrizioni provvisorie di PPAR".

Questa norma appare come una variante al PPAR e quindi non ammissibile.

In merito ai punti 1, 2 e 3 della lettera B) del decreto di approvazione ed in particolare ai rapporti tra P.T.C. e P.P.A.R. va preliminarmente chiarito che la posizione assunta dalla Regione sull'impossibilità da parte del Piano

Provinciale di poter ridefinire (poter adeguare come si dice in gergo urbanistico) le previsioni del Piano Paesistico Ambientale Regionale, in quanto questa prerogativa spetta in esclusiva ai P.R.G. comunali, appare infondata.

Infatti come sappiamo le disposizioni del P.P.A.R. si distinguono in Indirizzi, Directive e Prescrizioni di Base; solo queste ultime, che hanno come oggetto di salvaguardia le cosiddette Categorie Costitutive del Paesaggio, sono "...immediatamente vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato, e prevalenti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti..." e possono essere modificate secondo i limiti e le modalità indicati nelle N.T.A. (a tal proposito si vedano gli articoli da 28 a 43).

Dalla lettura di detti articoli emerge come gli strumenti idonei a modificare le prescrizioni di base siano in generale gli "...strumenti urbanistici generali..." (in altre parole i P.R.G.), ma, come in parte ricordato anche nel parere istruttorio allegato al decreto presidenziale, per le categorie costitutive del paesaggio denominate "Corsi d'acqua", "Litorali marini" e "Zone umide" sono gli "...strumenti di pianificazione territoriale subordinati..." tra cui, anche ai sensi della legislazione vigente, rientra ovviamente il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Le proposte di modifica contenute nel P.T.C. della Provincia di Pesaro e Urbino si muovono esattamente entro i margini sopra indicati e, tra l'altro, poiché nel Piano medesimo non sono contenute norme immediatamente vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici o privati, come sottolineato anche nella delibera di adozione del Piano provinciale, sono da ritenersi come indirizzo nei confronti dei Comuni per l'adeguamento dei loro P.R.G. al P.P.A.R..

Una volta precisati presupposti ed effetti del vigente quadro normativo emerge in maniera evidente come il PTC non solo non abbia violato le disposizioni del P.P.A.R., ma abbia liberamente circoscritto le sue possibilità e prerogative d'intervento per le Categorie Costitutive del Paesaggio sopra ricordate che gli avrebbero consentito di modificare le prescrizioni di base transitorie, limitandosi invece a formulare indirizzi nei confronti dei Comuni per l'adeguamento dei loro P.R.G. al P.P.A.R., aspetto che tra l'altro non è oggetto di censura da parte della Regione.

In considerazione di quanto sopra espresso, al fine di evitare possibili fraintendimenti e di conformarsi comunque al dettato della Regione, per quanto come dimostrato impreciso, **si propone di sostituire nell'ambito del primo capoverso del punto 12 "Rapporto del PTC con il P.P.A.R." dell'elaborato 0 - "Regole e criteri per la copianificazione" le parole "...adeguamento del..." con "indirizzo provinciale per l'adeguamento dei P.R.G. comunali al..." ed inoltre di cancellare le parole "...elaborato alla scala Provinciale..."**.

La Provincia di Pesaro e Urbino, qualora lo ritenga opportuno, può riservarsi comunque la possibilità di avvalersi delle prerogative sopra evidenziate in materia di adeguamento al P.P.A.R. in futuri aggiornamenti del proprio P.T.C., in attesa che la Regione dia piena attuazione a quanto previsto dall'art. 57, primo comma del D.Lgs. 112/98 il quale si ricorda dispone quanto segue:

"la regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della

natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma delle intese fra le provincie e le amministrazioni, anche statali, competenti.”.

Un'ultima considerazione va fatta **in merito alla seconda parte del punto 3 della lettera B) del decreto di approvazione** ove si dice che “... in questo caso andrà fatto esplicito riferimento alla necessità di coordinamento del PTC stesso ai piani di bacino previsti dalla L. 183/89...”. Come a proposito dei punti 1 e 2 della lettera A) del decreto di approvazione ancora una volta i rilievi regionali sono dovuti probabilmente ad una svista poiché quanto richiesto dalla Regione Marche è già chiaramente esplicitato nell'art. 13 “Rapporti con i Piani di Bacino di cui alla L. 183/89 e sue successive modifiche ed integrazioni” dell'elaborato 0 – “Regole e criteri per la copianificazione” che di seguito si riporta integralmente:

“I contenuti, le scelte, gli indirizzi e le prescrizioni dei Piani di Bacino ex L. 183/89 qualora adottati dall'Autorità competente prevalgono sia sul presente P.T.C. che sui P.R.G. comunali.”

Evidenziato quanto sopra **si ritiene che non sia necessario modificare gli elaborati del P.T.C. in considerazione del fatto che quanto richiesto dal decreto di approvazione è già contenuto nel Piano Provinciale.**

Con riferimento al punto 4 della lettera B) del decreto di approvazione la Regione riconosce che il P.T.C. “...per i settori d'intervento non trattati dal P.P.A.R...” può “...introdurre legittimamente propri indirizzi di tutela e di pianificazione in materia di natura ambientale...”, ma al contempo vuole conseguire il fine che “...le categorie normative utilizzate siano riconoscibili come indirizzi propri del PTC in materia di corretta pianificazione urbanistica...”; il mezzo per ottenere tale scopo è quello di indicare al P.T.C. di evitare “...di utilizzare categorie normative proprie del PPAR (quali, ad es., tutela integrale e tutela orientata)...”.

Un elemento di difficoltà interpretativa per gli Uffici Provinciali è rappresentato dagli esempi di normative che debbono essere modificate contenuti nel parere regionale allegato al D.P.G.R.. Infatti come “...settori d'intervento non trattati dal P.P.A.R....” vengono rispettivamente citati: pericolosità di aree soggette a fenomeni franosi; vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei; pericolosità da esondazione; demanio forestale; aree boscate.

Appare evidente invece come tutti i tematismi citati siano già trattati dal P.P.A.R. a differenza, ad esempio, delle Aree bio – italy o delle oasi faunistiche, per le quali invece non si dice nulla.

Evidenziato quanto sopra, pur ribadendo le perplessità ed i dubbi interpretativi su quanto richiesto dal D.P.G.R., consapevoli che per quanto attiene la salvaguardia dei beni paesistici ed ambientali più che le astratte categorie di tutela sono importanti i contenuti delle norme di salvaguardia, al fine di conformarsi comunque al dettato della Regione, **si ritiene che sia necessario modificare gli elaborati del P.T.C. come di seguito indicato:**

1) Nella scheda 2C PERICOLOSITÀ DI AREE SOGGETTE A FENOMENI FRANOSI, nel paragrafo “Indirizzi normativi e gestionali” si propone di sostituire le parole “... della tutela integrale ..” con “... di vietare ogni edificazione

ed ogni trasformazione urbanistica dello stato dei luoghi ...”.

2) Nella scheda 2E VULNERABILITÀ DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI, nel paragrafo “Indirizzi normativi e gestionali” si propone di sostituire le parole “... della tutela integrale ...” con “... di vietare ogni edificazione ed ogni attività che possa inquinare la risorsa acqua ...”.

3) Nella scheda 2F CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA ESONDAZIONE nel paragrafo “Indirizzi normativi e gestionali” si propone di sostituire le parole “... della tutela integrale permanente ..” con “... di vietare in via permanente ogni edificazione ed ogni trasformazione dello stato dei luoghi ...” e le parole “... la tutela integrale provvisoria ..” con “... di vietare in via provvisoria ogni edificazione ed ogni trasformazione dello stato dei luoghi sino ad appropriati interventi di messa in sicurezza...”.

4) Nella scheda 3B DEMANIO FORESTALE E AREE FLORISTICHE nel paragrafo “Indirizzi normativi e gestionali” si propone di sostituire le parole “... da sottoporre a regime di tutela orientata così come specificata dal P.P.A.R...” con “... in cui vietare ogni edificazione e trasformazione dello stato dei luoghi non legata all'esercizio dell'attività agro – silvo – pastorale...” .

5) Sempre nella scheda 3B DEMANIO FORESTALE E AREE FLORISTICHE nel paragrafo “Indirizzi normativi e gestionali” si propone di sostituire le parole “... sono da ritenersi soggette a tutela integrale...” con “... in cui vietare ogni edificazione e trasformazione dello stato dei luoghi non legata all'esercizio dell'attività silvicolturale...”

In relazione al punto 5 della lettera B) del decreto di approvazione con riferimento alla proposta di nuove aree floristiche individuate dal PTC, si fa osservare che le norme di salvaguardia proposte nell'ambito delle “Ricadute operative ed indirizzi normativi e gestionali” della scheda 3B - DEMANIO FORESTALE E AREE FLORISTICHE, sono già “...considerate come un autonomo indirizzo di tutela del PTC nei confronti della pianificazione comunale...”; infatti il richiamo alla legge regionale 52/74 è semplicemente introdotto al fine di avere una normativa uniforme con le aree floristiche già formalmente istituite. Tutto ciò già emerge dagli indirizzi contenuti nel Piano Provinciale che di seguito si riportano: “... A livello di tutela, per le nuove Aree Floristiche individuate dal presente P.T.C. vengono prescritte, in via cautelativa, le stesse norme di salvaguardia proprie delle aree già individuate dalla Regione con L.R. 52/74...”.

Evidenziato quanto sopra, pur ribadendo che quanto richiesto dal D.P.G.R. è di fatto già presente nel Piano Provinciale, al fine di evitare possibili fraintendimenti e di conformarsi comunque al dettato della Regione, **nell'ambito delle “Ricadute operative ed indirizzi normativi e gestionali” della scheda 3B - DEMANIO FORESTALE E AREE FLORISTICHE si propone di sostituire le parole “... vengono prescritte, in via cautelativa, le stesse norme di salvaguardia proprie delle aree già individuate dalla Regione con L.R. 52/74...” con “...si formula l'indirizzo ai P.R.G. comunali di vietare, in via cautelativa, ogni edificazione ed inoltre ogni tipo di trasformazione dello stato dei luoghi che**

comprometta la conservazione degli elementi botanico vegetazionali presenti...”.

In relazione al punto 6 della lettera B) del decreto di approvazione si propone di emendare gli elaborati del P.T.C. secondo le indicazioni regionali, stralciando le frasi inerenti la compensazione ambientale e la definizione di aree urbanizzate ed inoltre modificando l'indicazione relativa ai piani urbanistici attuativi ricadenti in aree vincolate, contenuta nella scheda 1.B. “AREE A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE” al paragrafo “Indirizzi normativi e gestionali”, come segue: “Per tutte le nuove trasformazioni urbanistiche interessanti aree sottoposte ai vincoli in questione e soggette a Piano Urbanistico Attuativo, si propone ai Comuni che subito dopo la sua prima adozione, una copia del suddetto piano venga opportunamente trasmessa alla Provincia affinché essa possa esprimere eventuali osservazioni di merito”.

Infatti con tale formulazione, così come suggerito dalla Regione la procedura assume il valore di pratica consensuale anziché obbligatoria.

Appare comunque opportuno fare alcune precisazioni in merito alla compensazione ambientale e alle aree urbanizzate.

In relazione alla compensazione ambientale la lettura regionale ha equivocato e di conseguenza risulta fuorviante rispetto ai contenuti indicati dal P.T.C.; infatti il Piano Provinciale nel paragrafo “Ricadute operative ed indirizzi normativi e gestionali” della scheda 3B - DEMANIO FORESTALE E AREE FLORISTICHE introduce il concetto di compensazione ambientale per le aree boscate cercando di dare una lettura dinamica a quanto previsto dall'art. 34 delle N.T.A. del P.P.A.R.. Il citato articolo stabilisce che le aree boscate “...sono sottoposte alla Tutela Integrale...” ed inoltre che “...non possono essere ridotte di superficie...”. La proposta del P.T.C. aveva una duplice valenza: da un lato permetteva la “traslazione” di superfici boscate che interferissero con particolari scelte urbanistiche, previa in ogni caso verifica di compatibilità paesistico - ambientale e previo parere favorevole dell'amministrazione Provinciale, e d'altro lato, aspetto per certi versi più rilevante, stabiliva implicitamente che anche quando si interveniva con opere in regime di esenzione comunque doveva essere operata la compensazione ambientale. Il riferimento ai punti 4 e 5 dell'art. 6 della L.R. 71/97 è semplicemente dovuto al fatto che è l'unica legge che stabilisca cosa debba intendersi per “compensazione ambientale”; il problema delle cave è quindi del tutto estraneo. In altre parole ci si è comportati in maniera analoga a quanto si fa per la definizione di bosco che non essendo stabilita dal P.P.A.R. viene per prassi mutuata da quella dell'art. 5 della Legge Regionale n. 7/85, modificata ed integrata con L.R. n. 8/87. Infine il timore di poter aprire cave in aree boscate è infondato in quanto espressamente vietato dalla L.R. 71/97 con la sola specifica eccezione dei boschi governati a ceduo o di quelli costituiti da essenze non autoctone sempre in presenza di compensazione ambientale.

Per quanto concerne invece la definizione di “aree urbanizzate” bisogna riconoscere che è stata utilizzata un'espressione poco felice quando si è affermato che la stessa veniva considerata “...un po' più estensiva e reale di quella definita all'art. 27 del PPAR...” in quanto sarebbe stato più corretto definirla “interpretativa” o “esplicativa”

in quanto le “...aree già fornite di tutte le opere di urbanizzazione primaria e site in adiacenza di aree già edificate o centri abitati...” altri non sono che “...le zone omogenee A, B e D di completamento, (realmente n.d.r.) rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, lettera b del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici...”, così come stabilito dall'art. 27, quinto comma delle N.T.A. del P.P.A.R..

2.3 CONFORMITÀ DEL PTC DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO AL PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE REGIONALE (PIT)

In relazione alla conformità del PTC della provincia di Pesaro e Urbino al Piano di Inquadramento Territoriale regionale (PIT), il decreto di approvazione afferma che:

Il PTC dovrà fare esplicito riferimento al PIT approvato dalla Regione Marche come disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico - sociale della comunità regionale cui il PTC, quale piano di livello infraregionale, si impegna ad un progressivo adeguamento e coordinamento, secondo quanto previsto dal PIT, in particolare al punto “Direttive di raccordo con i Piani territoriali di coordinamento”.

Il PTC dovrà rinviare decisioni in merito all'arretramento dell'autostrada ad approfondimenti di fattibilità, attualmente non disponibili, ai quali concorrano la Regione e le Province interessate, coerentemente con la impostazione del Corridoio Adriatico, pur confermando la individuazione di una fascia territoriale di salvaguardia, per non precludere la necessaria disponibilità di suolo per la futura eventuale realizzazione di infrastrutture.

E' necessario, inoltre, che il PTC assuma soluzioni qualificate nel breve periodo, anche in coordinamento con iniziative locali di rilevanza sovracomunale, atte a ridurre la pressione del traffico di attraversamento dei centri urbani costieri più rilevanti.

Il PTC, in coerenza con il documento di trasferimento alle regioni di competenze in materia di viabilità, dovrà classificare la SS16 come strada di interesse nazionale.

Il PTC dovrà classificare la SP 30 Montelabbatese in coerenza con il documento di trasferimento alle regioni di competenze in materia di viabilità e con il PIT.

Il PTC dovrà prendere in considerazione, anche sulla scorta di quanto previsto come scelta strategica dal PIT e dal PRT regionale, lo sviluppo ed il potenziamento della rete ferroviaria per il collegamento delle aree interne alla direttrice costiera e tra quest'ultima, in località Pesaro-Fano, e la trasversale Falconara-Orte, e la sua connessione con la linea ferroviaria Pergola-Fabriano.

Il PTC dovrà assumere la rete ambientale nonché i cantieri progettuali definiti dal PIT, eventualmente integrati da proposte di interesse provinciale, sia come riferimento di coerenza per le azioni di competenza provinciale sia come indicazione di approfondimento ai comuni in fase di redazione degli strumenti urbanistici.

In relazione al punto 1 della lettera C) del decreto di approvazione si rimanda alle considerazioni svolte e alle conseguenti proposte di modifica indicate nel paragrafo 2.1 del presente parere a proposito del punto 3 della lettera A) del decreto di approvazione.

Il punto 2 della lettera C) del decreto di approvazione più che un'indicazione da parte della Regione appare

come una constatazione di fatto in quanto, come del resto già sottolineato dalla stessa, l'arretramento dell'autostrada è individuato dal P.T.C. attraverso una fascia di salvaguardia; inoltre sul fatto che il "...PTC dovrà rinviare decisioni..." si fa osservare che il Piano provinciale è uno strumento di pianificazione che non fa (perché non può) scelte operative, ma offre un quadro di compatibilità ambientale ed insediativo - infrastrutturale per le decisioni che debbono essere operate dagli organismi competenti (in questo caso un tavolo interistituzionale tra Stato, Regione, Provincie, Comuni interessati dal tracciato, ANAS, Società Autostrade etc.) attraverso gli accordi di copianificazione previsti dall'art. 7 dell'elaborato 0 - "Regole e criteri per la copianificazione". Un'ultima considerazione riguarda invece gli "...approfondimenti di fattibilità..." secondo la Regione "...attualmente non disponibili..."; si precisa nel merito che nel formulare la proposta in questione gli Uffici provinciali hanno tenuto conto degli studi di fattibilità del "Corridoio Adriatico" per quanto riguarda gli aspetti trasportistici e finanziari, e del progetto di massima in scala 1:10000 redatto dall'U.T. della Provincia di Pesaro e Urbino per quanto concerne quelli tecnici.

Si sottolinea infine che nella riunione tenutasi ad Ancona il 09.05.2000 avente ad oggetto il coordinamento delle previsioni infrastrutturali dei P.T.C. delle Provincie di Pesaro e Urbino ed Ancona si sono cominciate ad approfondire le tematiche in questione nell'ambito di un tavolo tecnico interistituzionale coordinato dalla Regione.

Evidenziato quanto sopra **si ritiene pertanto che non sia necessario modificare gli elaborati del P.T.C. in considerazione del fatto che quanto richiesto dal decreto di approvazione è già contenuto nel Piano Provinciale ed in via di definizione secondo le procedure da esso codificate.**

In merito al punto 3 della lettera C) del decreto di approvazione che affronta nuovamente il tema della viabilità costiera **si propone di recepire le indicazioni regionali, peraltro già presenti nel P.T.C., introducendo per ulteriore maggiore chiarezza nel piano medesimo (e più precisamente nella scheda 9A - LA MATRICE INSEDIATIVO - INFRASTRUTTURALE DI PROGETTO) i due passi ad essa relativi contenuti nel P.I.T. e che di seguito si riportano:**

<<Un tema da approfondire è il decongestionamento dell'attraversamento autostradale del territorio di Pesaro e di Fano, che dovrà diventare occasione di concertazione tra esigenze territoriali ed esigenze economico funzionali in sede di definizione del progetto d'interesse europeo "Corridoio Adriatico".

Si ravvisa, comunque, l'opportunità di individuare una soluzione appropriata che non potrà essere rinviata al solo sviluppo della viabilità di livello urbano

Si segnala l'esigenza di approfondire fin d'ora lo studio delle possibili soluzioni per l'attraversamento del territorio fortemente antropizzato di Pesaro e Fano, al fine di garantire la compatibilità tra esigenze locali e funzionalità del Corridoio. Si tratta di rendere compatibili le legittime esigenze di allontanamento della viabilità autostradale con le soluzioni complessive di assetto del Corridoio Adriatico.>>.

In merito al punto 4 della lettera C) del decreto di approvazione, premesso che per "...documento di trasferimento alle regioni di competenze in materia di viabilità..." si debbono probabilmente considerare due

distinti provvedimenti il Capo VI del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e il D.Lgs. 29.10.1999 n. 461 attuativo del D.Lgs. 112/97, bisogna distinguere gli aspetti legati all'assetto proprietario da quelli funzionali

In relazione ai primi si fa osservare che nella tavola 6A - STATO DI FATTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA' del P.T.C. e nella relativa scheda che sono quelle che classificano la viabilità in base al regime proprietario, la strada in questione è già correttamente classificata come strada statale; il problema è in termini diversi rispetto a quelli posti dalla Regione in quanto in base al D.Lgs. 29.10.1999 n. 461 alcune strade prima di interesse nazionale sono state declassificate (vedi ss 423, ss 424 ss 3 etc.) e pertanto tali strade diventeranno Regionali, o, più probabilmente, Provinciali sulla base di provvedimenti regionali che debbono essere ancora approvati; tale adempimento presuppone comunque un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 2 del citato D.Lgs. 461/99, di trasferimento delle strade già appartenenti al demanio statale il quale non è stato ancora emanato; quanto sopra implica quindi l'impossibilità della riclassificazione della viabilità "destatalizzata". E' importante osservare come in contraddizione con quanto sopra evidenziato e con quanto sostenuto dalla Regione nel decreto presidenziale di approvazione (che si ricorda essere del 27.03.2000), nella tavola ST4 del P.I.T. adottato il 14.12.1998 che indica l'assetto proposto per le reti infrastrutturali (e a cui il P.T.C. doveva fare riferimento) la strada statale n.16 Adriatica è definita come "Strada statale di cui si propone il declassamento"; solo nella versione definitiva del P.I.T. pubblicata sul supplemento n. 16 del B.U.R. n. 35 del 30.03.2000 la strada statale n.16 Adriatica viene definita "Strada Statale" e non più "Strada statale di cui si propone il declassamento". In conclusione si può riassumere la questione in questi termini: il P.T.C. basandosi correttamente sullo stato di fatto ha giustamente classificato la strada statale n. 16 come appunto "Strada Statale", come era all'epoca di adozione del Piano Provinciale e così come è stato confermato oggi dai citati D.Lgs.(si veda la tavola 6A - STATO DI FATTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA'); il P.I.T. invece, cercando di anticipare decisioni di competenza Ministeriale, nella sua prima versione ha proposto il declassamento proprietario della strada statale n.16, salvo ravvedersi poi successivamente nella versione definitiva.

Per quanto concerne invece gli aspetti funzionali appare opportuno innanzitutto ribadire che poiché il D.Lgs. 461/99, come ampiamente chiarito, individua soltanto le strade che continueranno ad appartenere al demanio statale (e, per differenza, quelle che verranno sdemanializzate), si verifica il fatto che tra le strade statali che rimarranno tali nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino (s.s. n. 16, s.s. n. 73bis, E78) ce ne sono di diversa piattaforma e ruolo funzionale e di conseguenza affermare semplicemente che una strada è di "interesse nazionale" se è vero che ha una valenza per quanto attiene alle competenze di gestione, è altrettanto vero che è poco significativo per definirne la gerarchia a livello di rete infrastrutturale.

La tavola ST4 del P.I.T. adottato il 14.12.1998 (a cui il P.T.C. doveva fare riferimento) era per così dire ibrida in quanto agli aspetti funzionali mescolava quelli proprietari, tra l'altro con talune imprecisioni (ad es. la provinciale che da Carpegna va a Lunano veniva definita come "Strada statale di cui si propone il declassamento" ed inserita nella

rete viaria di interesse regionale). A tali incongruenze la nuova versione della tavola ST4 del P.I.T. pone solo dei rimedi parziali lasciando inalterati alcuni equivoci di fondo sul ruolo proprietà/funzione.

Del fatto che tra regime proprietario e aspetti funzionali non vi sia un rapporto univoco è perfettamente consapevole anche il P.I.T. il quale del paragrafo 2.2.2 “Grandi infrastrutture” STINF 7 alla lettera c afferma che “Per la E78 si prevede il completamento ... evitando che l’entrata in esercizio di nuovi tronchi funzionali scarichi sulla 73 bis un volume di traffico assolutamente insostenibile.”, riconoscendo di fatto e come è ovvio che la E78 e la 73 bis pur essendo strade di “interesse nazionale” per le caratteristiche costruttive e dimensionali svolgono ruoli funzionali molto diversi. Il medesimo discorso vale ovviamente anche per le strade appartenenti ad altri Enti: la Fogliense e la Chiaserna - Catria pur essendo entrambe provinciali svolgono ruoli funzionali e sostengono carichi di traffico enormemente differenti.

A proposito del ruolo funzionale bisogna inoltre osservare che non vi è corrispondenza tra classificazione del P.T.C. e quella operata dal P.I.T.: le strade di primo, secondo e terzo livello del Piano Provinciale non corrispondono alla rete viaria d’importanza nazionale, interregionale e regionale del P.I.T.; questo non significa che vi sia un contrasto tra i due strumenti, ma soltanto che gli ambiti territoriali, gli obiettivi e le metodologie utilizzate sono diversi. In altre parole è un caso perfettamente analogo a quello delle classificazioni delle strade operate dal D.I. 1404/68 e dal nuovo Codice della Strada che, pur trattando i medesimi oggetti, sono tra di loro diverse. A giudizio degli scriventi Uffici non vi è quindi contrasto tra la classificazione funzionale operata dal P.T.C. e quella fatta dal P.I.T. che nella differente impostazione metodologica sono perfettamente compatibili; tale affermazione viene ulteriormente rafforzata dalle considerazioni svolte nel successivo punto 5 della lettera C) del decreto di approvazione a proposito della SP 30 Montelabbate.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato **per quanto attiene agli aspetti proprietari si ritiene che non sia necessario modificare gli elaborati del P.T.C. in considerazione del fatto che quanto richiesto dal decreto di approvazione è già contenuto nel Piano Provinciale, mentre per quanto riguarda gli aspetti funzionali si propone di inserire nella scheda 9A - LA MATRICE INSEDIATIVO - INFRASTRUTTURALE DI PROGETTO la seguente frase “La strada statale n. 16 in coerenza con le indicazioni del P.I.T. è considerata di importanza nazionale”.**

In merito al punto 5 della lettera C) del decreto di approvazione, si fa preliminarmente osservare come a differenza del punto precedente la SP 30 Montelabbate, in base al decreto medesimo, debba essere riclassificata in coerenza non solo con il documento di trasferimento alle regioni di competenze in materia di viabilità, ma anche con il PIT. Per la coerenza con il documento di trasferimento alle regioni di competenze in materia di viabilità valgono le considerazioni svolte a proposito del punto precedente in merito all’assetto proprietario; per la coerenza con il P.I.T. si evidenzia come lo stesso, nella tavola ST4 nella versione adottata il 14.12.1998 (a cui il P.T.C. doveva fare riferimento), definiva la Strada Provinciale 30 Montelabbate come “Strada statale di cui si propone il declassamento”, salvo poi parzialmente ravvedersi nella

versione definitiva. Infatti mentre nella tavola ST4 la strada viene correttamente cartografata e definita come “Viabilità d’interesse regionale”, nel paragrafo 2.2.2 “Grandi infrastrutture” STINF 9 “Rete viaria d’importanza regionale” non viene citata, confondendola con la ss 423 che viene indicata per l’intero tratto Pesaro – Urbino invece che per il solo tratto Morciola – Urbino. Sempre per quanto attiene agli aspetti proprietari si evidenzia come il P.T.C. abbia provveduto a classificarla correttamente fin dalla sua adozione (si veda la tavola 6A - STATO DI FATTO DEL SISTEMA DELLA MOBILITA’).

Per quanto riguarda gli aspetti funzionali, ribadito il concetto che tra le classificazioni di P.T.C. e P.I.T. anche se vi è compatibilità, non vi è corrispondenza, si evidenzia come le indicazioni regionali siano contraddittorie in quanto per altre strade quali la s.s. 423 da Morciola a Urbino, la Bretella di Urbino, la s.s. 3 e la s.s. 452 che, come la Montelabbate, il P.T.C. classifica di primo livello e il P.I.T. di importanza regionale, il decreto di approvazione non formula alcun rilievo; sfugge quindi la logica che è dietro alle indicazioni regionali relative alla Strada Provinciale 30 Montelabbate.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato **per quanto attiene agli aspetti proprietari si ritiene che non sia necessario modificare gli elaborati del P.T.C. in considerazione del fatto che quanto richiesto dal decreto di approvazione è già contenuto nel Piano Provinciale, mentre per quanto riguarda gli aspetti funzionali si propone di inserire nella scheda 9A - LA MATRICE INSEDIATIVO - INFRASTRUTTURALE DI PROGETTO la seguente frase “La Strada Provinciale 30 Montelabbate in coerenza con le indicazioni del P.I.T. è considerata di importanza regionale”.**

In merito al punto 6 della lettera C) del decreto di approvazione si deve preliminarmente ricordare quanto previsto a tal proposito dal P.I.T., il quale nel paragrafo 2.2.2 “Grandi infrastrutture” STINF 5 “Reti ferroviarie regionali”, per quanto riguarda la nostra Provincia, afferma che: “Si riconoscono come reti ferroviarie d’importanza regionale ... la linea Fabriano – Sassoferrato – Pergola Per queste linee si prevede una decisa azione di recupero funzionale con interventi di miglioramento della infrastruttura e del servizio. L’obiettivo è di rilanciare il trasporto ferroviario a servizio dei sistemi locali e dei sistemi territoriali sovralocali, nel quadro di una più generale strategia di promozione del Trasporto Rapido Vallivo e Costiero. ... Per le tratte ... Fabriano – Sassoferrato – Pergola la riqualificazione del servizio ferroviario va inquadrata nell’ambito delle strategie di valorizzazione turistica e ambientale del sistema appenninico e in particolare del canale integrato di infrastrutture previsto a supporto del Corridoio Ambientale Appenninico...”. Come si vede nulla si dice sulla Fano – Urbino il cui tracciato non è neanche riportato nella tavola ST4, sia vecchia che nuova versione e che è invece oggetto di un o.d.g. regionale votato a margine dell’approvazione del P.I.T. e che di seguito si riporta:

“Il Consiglio Regionale delle Marche” in sede di approvazione del PIT e nel quadro delle problematiche del trasporto ferroviario impegna la Giunta Regionale ad adeguarsi nei modi necessari affinché venga ripristinata la linea Fano – Fossombrone - Urbino e vengano realizzati studi di fattibilità per il collegamento Fabriano - Urbino”.

A questo punto sembra opportuno ricordare cosa prevede il

P.T.C. per la rete ferroviaria:

1) la direttrice costiera e la Fabriano – Sassoferrato – Pergola sono entrambe riportate nella tavola 9A - LA MATRICE INSEDIATIVO - INFRASTRUTTURALE DI PROGETTO;

2) gli interventi di potenziamento proposti dal P.T.C. sono quelli che le Ferrovie dello Stato hanno in progetto di realizzare nei prossimi anni e che sono quelli finanziati dal Contratto di Programma 1994-2000 sottoscritto tra Ministero dei Trasporti ed FS in data 25.3.96. Si tratta di interventi tecnologici tendenti a migliorare le condizioni della sicurezza della circolazione, ad aumentare la potenzialità delle linee e degli impianti ed a realizzare automazioni che possono consentire la riduzione nei costi per la gestione dell'esercizio. Sono altresì previsti i lavori per il potenziamento della direttrice centrale Orte - Falconara. Più in dettaglio gli interventi di potenziamento previsti dal Contratto di Programma sono i seguenti:

- per la linea Adriatica nella tratta ferroviaria Rimini - Ancona, è prevista l'istituzione della marcia unidirezionale dei treni su entrambi i binari (marcia parallela); sempre per questa direttrice si ipotizza una rete standard di servizi cadenzati veloci, realizzata mediante il coordinamento dell'orario tra treni Interregionali passanti e treni Diretti e Regionali che assicurino una frequenza di 60 minuti sull'intera relazione.

- per la linea trasversale Orte - Falconara, nella tratta Falconara - Fabriano, si prevede il raddoppio anche per la parte restante Montecarotto - Fabriano.

- per la linea di interesse locale Fabriano - Pergola è allo studio, in collaborazione con alcuni Comuni della Comunità Montana che si sono detti disponibili ad intervenire finanziariamente, la revisione della collocazione delle fermate ferroviarie delle linee allo scopo di fornire un servizio più preciso ai nuovi insediamenti abitativi ed a rivalizzare la domanda;

3) Per quanto riguarda invece la tratta ferroviaria dismessa tra Fano e Urbino, qualora non risultasse percorribile per motivi diversi la sua riattivazione alle funzioni originarie, il P.T.C. prospetta la possibilità di un recupero di tutta l'area e delle strutture edilizie di pertinenza, per prefigurare un suo inserimento nel "progetto Flaminia" al fine di realizzare un asse attrezzato per la cultura, lo sport ed il tempo libero, che avrebbe ricadute estremamente significative anche a livello di riqualificazione urbana per tutti quei contesti da esso interessati. Al contempo però il P.T.C. evidenzia infine che "... l'Amministrazione Provinciale si è fatta promotrice di uno studio preliminare di fattibilità, redatto dalle Società di progettazione SATT-STEP-TECNIC, per la realizzazione di un "asse ferroviario trasversale" Fano - Arezzo che al momento si è ritenuto di non inserire come scelta di P.T.C. poiché, data la novità della proposta e la rilevanza dell'intervento, la sua eventuale definizione non può prescindere da una maturazione tecnico - politica quantomeno alle scale regionali e quindi dei rispettivi strumenti di pianificazione. Esso, in quanto studio, può comunque costituire un valido contributo per arricchire il dibattito ed il confronto sulle grandi opere di rilevanza interregionale e nazionale legate alla mobilità, nonché sul problema ancora aperto delle possibilità reali di riorganizzazione di tutto il sistema ferroviario della nostra Provincia.

Una prossima ed importante occasione per inquadrare in una dimensione territoriale più appropriata tali aspetti potrà

essere fornita dal P.I.T. regionale che sembra essere in una avanzata fase di definizione." (come però abbiamo visto il P.I.T. non esamina tale proposta).

4) Inoltre, sempre nel P.T.C., si evidenzia che "...relativamente alle problematiche di un rafforzamento e sviluppo della rete ferroviaria secondaria, così come prefigurata dal Piano Regionale dei Trasporti del 1994 e su cui ci si è adeguatamente soffermati con lo studio preliminare della Dott.ssa Claudia Paci ("Il Sistema dei Trasporti nella Provincia di Pesaro e Urbino" Febbraio 1997) il presente PTC, apprezza le intenzioni che stanno alla base delle ipotesi prospettate, ma ritiene le stesse ancora non compiutamente definite sia nelle motivazioni funzionali che nella fattibilità dei nuovi tracciati, fra l'altro troppo schematicamente indicati, attraversando gli stessi, secondo lo schema generale prospettato, territori fortemente accidentati dal punto di vista morfologico.

Comunque l'evoluzione del Piano Regionale dei Trasporti e la politica di concertazione interistituzionale che per l'attuazione di esso dovrà svilupparsi, costituiranno l'occasione più propria per trovare una più precisa collocazione delle problematiche legate alla rete ferroviaria secondaria esistente e/o di progetto e di come essa possa eventualmente arricchire ed interagire funzionalmente con la "rete di progetto" prospettata dal presente PTC..."

5) Infine nelle ipotesi del P.T.C. la fascia di rispetto individuata per l'arretramento dell'autostrada è destinata ad ospitare anche l'eventuale arretramento della ferrovia costiera e ciò collima perfettamente con le indicazioni contenute in un ulteriore ordine del giorno votato a margine dell'approvazione del P.I.T. e che di seguito si riporta:

"Il Consiglio Regionale delle Marche, visto il traffico sempre più congestionato lungo la A. 14 e la tratta ferroviaria adriatica che, per il tratto marchigiano, non ha possibilità di ristrutturazione per l'alta velocità poiché attraversa tutti i centri urbani, impegna la Giunta Regionale a promuovere lo studio di fattibilità, con particolare approfondimento anche per i problemi relativi all'impatto ambientale e paesaggistico, per:

L'arretramento della rete ferroviaria nel tratto marchigiano ed il conseguente utilizzo dell'attuale tracciato come metropolitana di superficie;

L'ammodernamento della rete autostradale che prevede soluzioni - quali arretramento, terza corsia o altro - collegate e coordinate con il PTC per risolvere i gravi problemi di intasamento, sicurezza e impatto ambientale dell'A14.

Lo studio di fattibilità va realizzato contestualmente per i punti 1) e 2) al fine di contenerne i costi e pensare all'utilizzazione di un unico tracciato".

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato **si ritiene che non sia necessario modificare gli elaborati del P.T.C. in considerazione del fatto che quanto richiesto dal decreto di approvazione è già contenuto nel Piano Provinciale, salvo aggiungere nella scheda 9A - LA MATRICE INSEDIATIVO - INFRASTRUTTURALE DI PROGETTO la seguente frase che tiene conto delle indicazioni contenute nel citato o.d.g. del Consiglio regionale:**

"Tutto il sistema dei collegamenti ferroviari esistenti (in funzione o dismessi) o di nuova realizzazione dovrà essere oggetto di specifico studio di fattibilità economico - funzionale e paesistico ambientale da realizzare in contemporanea ad uno analogo per la viabilità costiera e

da concertare a livello interistituzionale tra tutti i soggetti interessati”.

In relazione al punto 7 della lettera C) del decreto di approvazione si rimanda alle proposte di modifica indicate nel paragrafo 2.1 del presente parere a proposito del punto 3 della lettera A) del decreto di approvazione.

In particolare si osserva come i cosiddetti “Cantieri Progettuali” si inseriscano a pieno titolo nel nuovo panorama degli strumenti di programmazione quali i PRUSST, i Patti Territoriali, Patti di Pianificazione con i quali si dovranno integrare e coordinare mediante accordi di copianificazione.

2.4 APPROFONDIMENTO DI ALCUNI TEMATISMI DEL PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE REGIONALE DA PARTE DEL PTC DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

D) Il PTC dovrà, inoltre, in sede di approvazione da parte della amministrazione provinciale, esprimere impegno di accoglimento delle seguenti indicazioni:

Il PTC procederà alla verifica degli ambienti locali proposti dal PIT, nell’ambito della attuazione del PTC, da effettuarsi entro un periodo di 12 mesi dalla approvazione del PTC stesso.

Il PTC procederà, per quanto di propria competenza, alla applicazione ed all’arricchimento della rete ambientale nell’ambito della attuazione del PTC, da effettuarsi entro un periodo di 12 mesi dalla approvazione del PTC stesso.

In relazione al punto 1 della lettera D) del decreto di approvazione occorre innanzitutto ricordare che il PIT formula indirizzi di pianificazione rivolti a Province, Comuni, Piani di Settore, attraverso la proposta dei seguenti elementi ed indicazioni:

una “Visione guida” per il futuro;

una definizione delle “Strategie Territoriali intersettoriali”;
l’individuazione dei cosiddetti “Cantieri Progettuali”.

In particolare per quanto concerne le “Visioni guida” il PIT propone di assumere il territorio regionale come una rete di sistemi territoriali e di ambienti locali, questi ultimi definiti come “unità territoriali, generalmente a scala sub-provinciale, che presentano caratteri di identità riconoscibile per la congruenza tra quadri ambientali, morfologie insediative, morfologie sociali e tendenze al mutamento”. Vengono proposte a tal proposito, quattro tipologie di ambienti locali che assumono come base territoriale quella comunale: ambienti a dominante produttiva (aree a forte sviluppo industriale e aree industriali-rurali), ambienti a dominante urbana e ambienti a dominante naturalistica; il P.I.T. propone un primo inquadramento dei Comuni della nostra Provincia nell’ambito delle varie tipologie di ambienti locali.

In virtù di quanto sopra riportato **si propone di inserire nell’elaborato 0 – “Regole e criteri per la copianificazione” il punto 15 “Disposizioni Transitorie”:**
<<Il PTC procederà alla verifica degli ambienti locali proposti dal PIT entro 12 mesi dalla approvazione del PTC stesso, avvalendosi anche della ricerca socio – economica dei Proff. Leon e Mazzoni redatta a supporto del Piano Provinciale, degli studi di base per il Piano Socio - Assistenziale Regionale, delle analisi a supporto dei Piani Pluriennali di Sviluppo delle Comunità Montane, delle proposte di zonizzazione per i

finanziamenti comunitari e delle nuove perimetrazioni dei distretti industriali, nonché di eventuali ed ulteriori studi e ricerche utili all’uopo.>>

In relazione al punto 2 della lettera D) del decreto di approvazione **si fa osservare che quanto richiesto dalla Regione Marche è uno degli obiettivi fondamentali che si pone il P.T.C., esplicitato in vari elaborati dello stesso; il problema però deve essere inquadrato in un’ottica di tipo processuale, soprattutto per quanto riguarda l’attuazione delle previsioni della Matrice Ambientale che comporta orizzonti temporali di medio e lungo periodo. Il Piano Provinciale individua innanzitutto i P.R.G. comunali ed inoltre i piani di Settore con valenza ambientale redatti a livello Regionale, provinciale e intercomunale come soggetto attuatore ed è proprio attraverso di essi che le proposte regionali e provinciali possono trovare una loro prima definizione. Sempre il P.T.C. individua come strumenti di attuazione gli accordi di copianificazione nell’ambito dei quali rientra la localizzazione delle reti ambientali; tali accordi possono rivestire una duplice valenza in quanto da un lato possono arricchire la matrice ambientale e d’altro lato possono cominciare a darle concreta attuazione. Infine vi sono le “Carte di destinazione d’uso del territorio” di cui all’art. 29 della L.R.35/97, alle quali viene affidato il compito di specificare le scelte di P.T.C. e che possono svolgere un ruolo fondamentale per promuovere la conoscenza del territorio e la sua valorizzazione attraverso politiche attive di salvaguardia.**

In virtù di quanto sopra riportato **si propone di aggiungere nell’elaborato 0 – “Regole e criteri per la copianificazione” un ulteriore comma al punto 12 bis “Rapporto del P.T.C. con il P.I.T.”:**

<<Il PTC, nell’ambito della propria attuazione, procederà, per quanto di propria competenza, alla applicazione ed all’arricchimento della rete ambientale:

attraverso i P.R.G. comunali, secondo quanto stabilito dal punto 7, primo capoverso delle presenti regole e criteri;

per mezzo dei piani di Settore con valenza ambientale redatti a livello Regionale, provinciale e intercomunale secondo quanto stabilito dal punto 7, secondo capoverso, lett. A), delle presenti regole e criteri;

tramite gli “Accordi di copianificazione” secondo quanto stabilito dal punto 7, secondo capoverso, lett. B), sub. g), delle presenti regole e criteri;

attraverso le “Carte di destinazione d’uso del territorio” di cui all’art. 29 della L.R.35/97, secondo quanto stabilito dal punto 11 delle presenti regole e criteri.>>

Elaborati costitutivi del P.T.C. :

0) NOTE INTRODUTTIVE AL P.T.C. E REGOLE E CRITERI PER LA COPIANIFICAZIONE

1) ATLANTE DELLA MATRICE SOCIO ECONOMICA

Allegato: 1.1 - Dati e previsioni socio-demografiche e patrimonio abitativo

2) ATLANTE DELLA MATRICE AMBIENTALE

3) ATLANTE DELLA MATRICE INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE

Allegato: 3.1 - Atlante della mobilità e del trasporto pubblico locale

4) DOCUMENTO DI INDIRIZZI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - CRITERI PER L'ADEGUAMENTO DEI PRG AL PPAR E PER LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO URBANISTICO

Allegati:

- 4.1 - "Scenari di riferimento per il dimensionamento dei Piani" ;
- 4.2 - "Conseguenze dell'edificazione sulla risorsa suolo:riflessioni ed appunti"
- 4.3 - "Analisi e valutazione delle risorse botanico-vegetazionali negli strumenti di pianificazione territoriale : riflessioni, indirizzi e procedure"

Elaborati a corredo del P.T.C. :

- Proposte di modifiche alla Legislazione Regionale

Documenti, studi e ricerche settoriali a corredo del PTC :

- Attività extragricole e consumi di superficie (prof. R.Mazzoni);
- Il sistema dei trasporti nella provincia di Pesaro e Urbino (dott.ssa C. Paci);
- Schedatura delle principali emergenze archeologiche (prof. M. Luni);
- Definizione dei criteri di salvaguardia delle emergenze idrogeologiche del territorio provinciale (prof. M. Didero)
- Elenco degli immobili di importanza storica ed artistica tutelati ai sensi della L.1089/39 (Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici - Ancona)
- Studi ed analisi urbanistico-territoriali relativi alla conurbazione della Bassa Val del Foglia (prof. arch. M. Tamino)
- Inventario delle attività estrattive (Studio Associato Natur Project)
- Ciclo integrale delle acque (Amm. Prov. di Pesaro e Urbino -Servizio Urbanistica - Uff. Uso del suolo)